



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 30 giugno 2008 (02.07)
(OR. fr)

11253/08

FRONT 62
COMIX 533

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 25 giugno 2008
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: **Raccomandazione della Commissione del 25/VI/2008 recante modifica della raccomandazione che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 def.)**

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione C(2008) 2976 definitivo

All.: C(2008) 2976 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25/VI/2008
C(2008) 2976 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25/VI/2008

recante modifica della raccomandazione che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 def.)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25/VI/2008

recante modifica della raccomandazione che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 def.)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 (C (2006) 5186 def.) ha istituito un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) che contiene orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni in materia di controlli di frontiera.
- (2) La Commissione si è impegnata ad aggiornare periodicamente tale Manuale.
- (3) Il Manuale dovrebbe essere adattato agli ultimi sviluppi compresi, in particolare, l'allargamento dello spazio Schengen e l'adozione dei seguenti atti giuridici:
 - Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen¹;
 - Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo²;
 - Decisione 2007/801/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca³.

¹ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23.

³ GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 34.

- (4) Occorre prestare maggiore attenzione ai controlli sui minori che si presentano alle frontiere esterne degli Stati membri. Sarebbe opportuno consultare i punti di contatto nazionali se si sospetta che un minore non sia autorizzato a lasciare il territorio dello Stato,
- (5) Gli Stati membri dovrebbero essere esortati a continuare a esigere che le autorità nazionali competenti a effettuare il controllo di frontiera sulle persone usino il Manuale pratico per le guardie di frontiera come strumento principale nell'esercizio dei loro compiti e se ne servano anche ai fini della formazione del personale da assegnare a compiti di controllo di frontiera,

RACCOMANDA:

1. che l'allegato della raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 (C (2006) 5186 def.) sia modificato come indicato nell'allegato della presente raccomandazione.
2. che gli Stati membri trasmettano le allegate modifiche al “Manuale pratico per le guardie di frontiera” alle autorità nazionali competenti a effettuare il controllo di frontiera sulle persone.

Fatto a Bruxelles, il 25/VI/2008.

*Per la Commissione
Jacques BARROT
Membro della Commissione*

ALLEGATO

(1) Nella parte 1 i punti 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

"1. **STATI SCHENGEN** (Stati che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen e hanno abolito i controlli alle frontiere interne)³:

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Austria | 9. Grecia | 17. Paesi Bassi |
| 2. Belgio | 10. Ungheria | 18. Norvegia |
| 3. Repubblica ceca | 11. Islanda | 19. Polonia |
| 4. Danimarca | 12. Italia | 20. Portogallo |
| 5. Estonia | 13. Lettonia | 21. Slovacchia |
| 6. Finlandia | 14. Lituania | 22. Slovenia |
| 7. Francia | 15. Lussemburgo | 23. Spagna |
| 8. Germania | 16. Malta | 24. Svezia |

N.B. L'accordo tra l'UE/CE e la **Svizzera** relativo all'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen è entrato in vigore il 1° marzo 2008. La Svizzera dovrebbe attuare l'*acquis* alla fine del 2008, al termine delle opportune procedure di valutazione Schengen.

Un protocollo tra l'UE/CE, la Svizzera e il **Liechtenstein** sull'adesione di quest'ultimo all'*acquis* di Schengen è stato firmato il 28 febbraio 2008.

³ La Bulgaria, Cipro e la Romania non sono ancora Stati Schengen a pieno titolo, ma applicano le norme comuni sui controlli alle frontiere esterne.

2. STATI MEMBRI DELL'UE:

1. Austria	10. Germania	19. Paesi Bassi
2. Belgio	11. Grecia	20. Polonia
3. Bulgaria	12. Ungheria	21. Portogallo
4. Cipro	13. Irlanda	22. Romaniaa
5. Repubblica ceca	14. Italia	23. Slovacchia
6. Danimarca	15. Lettonia	24. Slovenia
7. Estonia	16. Lituania	25. Spagna
8. Finlandia	17. Lussemburgo	26. Svezia
9. Francia	18. Malta	27. Regno Unito."

(2) Nella parte 2, la Sezione I è modificata come segue:

(a) Al punto 1.1 il riquadro indicante la base giuridica è sostituito dai due riquadri seguenti:

"* Base giuridica:

- Codice frontiere Schengen (articolo 5)
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, modificato da:
- Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio

* Link:

- Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e elenco dei paesi terzi i

cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

- Deroghe all'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;
- Deroghe all'obbligo del visto per i rifugiati statutari e gli apolidi;
- Altre deroghe all'obbligo del visto;
- Deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto per le persone che esercitano un'attività remunerata;
- Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale."

(b) Il secondo trattino del punto 3.1.1 è sostituito dai due trattini seguenti:

- "familiari di cittadini UE e SEE con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Queste persone possono essere tenute anche ad esibire un visto di ingresso, se sono cittadine di un paese terzo per cui vale l'obbligo del visto, a meno che non siano in possesso di un permesso o carta di soggiorno validi, rilasciati da uno Stato membro (o da un paese SEE);
- familiari di cittadini CH con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Queste persone possono essere tenute anche ad esibire un visto di ingresso, se sono cittadine di un paese terzo per cui vale l'obbligo del visto."

(c) Al punto 3.5 il riquadro seguente è inserito dopo quello contenente la base giuridica:

"* Link:

- Deroghe all'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;
- Altre deroghe all'obbligo del visto."

- (d) Al punto 3.6 il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:

* Base giuridica:

- Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale conclusi dagli Stati Schengen

- (e) Al punto 3.7 è inserito il seguente nuovo punto 3.7.4:

"3.7.4 Se si sospetta che un minore, cittadino dell'UE o cittadino di un paese terzo legalmente residente nell'UE, non sia autorizzato a varcare la frontiera in uscita, bisogna consultare il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Se le informazioni ottenute fanno pensare ad una possibile sottrazione o fanno sospettare che il minore, cittadino dell'UE o cittadino di un paese terzo legalmente residente nell'UE, non sia autorizzato a varcare la frontiera in uscita, la guardia di frontiera deve:

- rifiutare l'uscita; oppure
- se non ci sono motivazioni sufficienti per rifiutargli l'uscita ma si nutrono dubbi sulla potestà genitoriale, raccogliere informazioni sulla persona che accompagna il minore e sulla loro destinazione. Le informazioni devono, conformemente alla normativa nazionale applicabile, essere immediatamente trasmesse al punto di contatto nazionale dello Stato membro di cui il minore è cittadino o in cui risiede.

Nell'ambito della procedura summenzionata, i punti di contatto nazionali devono in particolare:

- fornire, se possibile, informazioni sull'identità (nome, cittadinanza, e data di nascita) del minore e della persona che lo accompagna e sul legame tra i due;
- allertare le altre agenzie nazionali competenti per i minori in difficoltà ed informarle sulle eventuali misure precauzionali prese nei confronti del minore;

- fornire consulenza e assistenza agli altri Stati membri sulle procedure nazionali e sui documenti necessari".

(f) Al punto 3.7 il riquadro seguente è inserito dopo quello contenente la base giuridica:

"* Link:

- Elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori (Allegato 37 del Manuale pratico per le guardie di frontiera)
- Elenco dei punti di contatto negli Stati membri per le questioni relative alla gestione delle frontiere (Allegato 2 del Manuale pratico per le guardie di frontiera)

(g) Il punto 3.8 è modificato come segue:

(i) Al punto 3.8.1 il testo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

"Agli scolari cittadini di paesi terzi soggetti ad obbligo di visto ma residenti legalmente in uno Stato membro e che viaggiano nel quadro di una gita scolastica non è richiesto il visto per il transito o per un soggiorno di breve durata nel territorio di un altro Stato membro se:"

(ii) Il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:

"* Base giuridica:

- Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994
- Regolamento (CE) n. 539/2001 (articolo 4)
- Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio"

(h) Al punto 6.3.2 il secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

"Al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino UE/SEE, non in possesso del visto richiesto, ma in grado di dimostrare la propria identità e il legame di parentela con il cittadino UE/SEE, deve essere rilasciato un visto alla frontiera, se non esistono elementi per affermare che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica degli

Stati membri. Tale visto deve essere rilasciato gratuitamente (cfr. anche punto 7.10, sezione I)."

- (i) Il sottotitolo prima del punto 7.10 e il punto 7.10 sono sostituiti da quanto segue:

"Norme specifiche per il rilascio di visti alla frontiera ai familiari di cittadini UE/SEE che hanno la nazionalità di paesi terzi per i quali vale l'obbligo del visto:

7.10 Se il familiare di un cittadino UE/SEE, che accompagna o raggiunge il cittadino in questione, giunge alla frontiera senza essere in possesso del visto necessario, lo Stato membro interessato deve concedergli, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Se riesce a dimostrarlo e se non esistono elementi per affermare che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, il visto alla frontiera deve essergli rilasciato senza indugio. Tale visto deve essere rilasciato gratuitamente."

- (j) Il titolo del punto 9.2 e il punto 9.2.1 sono sostituiti da quanto segue:

"9.2 Transito attraverso il territorio degli Stati membri che non attuano integralmente l'acquis di Schengen⁶

9.2.1 Fino a quando non entreranno a far parte dello spazio Schengen, la Bulgaria, Cipro e la Romania possono riconoscere

- i visti uniformi Schengen;

⁶ Fino a quando la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio non sarà adottata ed entrata in vigore, il presente paragrafo si applica soltanto a Cipro.

- i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen

come equipollenti ai visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (la durata di ogni transito non deve superare i cinque giorni)."

- (k) Il riquadro dopo il punto 9.2.2 è sostituito dal riquadro seguente:

*** Base giuridica:*

- Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

- (l) Il punto 9.3.2 è sostituito da quanto segue:

"9.3.2 Allo stesso fine, questi permessi di soggiorno possono essere riconosciuti come equipollenti ad un visto nazionale anche dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania (cfr. nota 6)."

- (m) È aggiunto il seguente nuovo punto 9.4:

"9.4 Transito attraverso il territorio della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia dal 21 dicembre 2007 al 30 giugno 2008

Fino al 30 giugno 2008, e durante il loro periodo di validità, i visti nazionali di breve durata rilasciati dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Lettonia, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Slovenia prima del 21 dicembre 2007 restano validi ai fini del transito attraverso i territori di questi Stati membri.

** Base giuridica:*

– Decisione n. 2007/801/CE del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen".

- (3) Nella parte 2, Sezione II il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:

"* Base giuridica:
– Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
– Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale

- (4) Nella parte IV l'elenco degli atti comunitari è modificato come segue:

- (a) Al trattino relativo al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio è aggiunto il seguente sottottrattino:

"- Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23; rettifica: GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10);"

- (b) L'ultimo trattino è sostituito da quanto segue:

"- Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica: GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3);"

- (c) Sono aggiunti i seguenti trattini:

"- Decisione 2007/801/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica

di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 34);

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio".